

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 2 in data 15.04.2019.

OGGETTO: Istituzione nuova funzione in Unione dei Comuni del Terralbese per la gestione in forma associata delle procedure d'appalto. Istituzione della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 decreto legislativo 50/2016 e succ. mod., comma 4, lett. b). Approvazione atti.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Romano Pitzus

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Arch. Jr. Sandro Pili

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 09.05.2019 al 24.05.2019

Terralba, 09.05.2019

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 2 del 15.04.2019	OGGETTO: Istituzione nuova funzione in Unione dei Comuni del Terralbese per la gestione in forma associata delle procedure d'appalto. Istituzione della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 decreto legislativo 50/2016 e succ. mod., comma 4, lett. b). Approvazione atti.
------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile, con inizio alle ore 17.00 in Terralba presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria		X
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Arch. Jr. Pili Sandro

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Richiamati:

- l'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000, comma 2, lett. c) in tema di convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- l'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016, comma 4, lett. b) in tema di costituzione della Centrale unica di committenza (CUC) in seno all'Unione dei Comuni;
- l'articolo 9 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in cui vengono disciplinate le funzioni trasferibili all'Unione;

Visti, in particolare, i commi 2/4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 in cui si puntualizza:

(...)

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

(...)

Rilevato:

- che il nuovo codice dei contratti – non mutando sul punto, il pregresso dato normativo – ammette la possibilità per le stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo di provincia di realizzare, in particolare in seno alle unioni dei comuni, di accorpate le procedure di gara in una unica struttura denominata Centrale unica di committenza (CUC);
- che lo scopo della prerogativa in argomento è quella di realizzare economie di scala, velocizzazione dei procedimenti di acquisizione e specializzazione in procedure complesse e, d'altra parte, lo stesso codice dei contratti prevede la possibilità dell'esperimento di procedimenti d'appalto in base ad uno specifico sistema di qualificazione previsto ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 50/2016;
- che la realizzazione di una nuova funzione – come quella sottesa alla CUC rappresenta l'espressione di una moderna declinazione dell'azione amministrativa nel particolare settore degli appalti consistente nella capacità da parte delle amministrazioni interessate di operare secondo un obiettivo unitario per creare efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Considerato:

- che la funzione di cui si tratta ovvero dell'accorpamento dei vari procedimenti di acquisizione dei comuni già aderenti all'unione e di altre realtà che, eventualmente, dovessero richiedere l'esperimento delle procedure – secondo modalità e dinamiche che verranno espresse con successivi atti costitutivi/regolamentazione -, risulta già prevista nel nuovo atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Terralbese;
- che l'accentramento dei procedimenti amministrativi relativi alle acquisizioni, facendo salve le prerogative dei vari enti aderenti, oltre a costituire azione amministrativa indirizzata a razionalizzare procedure e prevenire contenziosi costituisce altresì dinamica utile anche in funzione della prevenzione di comportamenti patologici ed in questo senso esprime anche una funzione anticorruzione;

Dato atto:

- che tutti i Comuni aderenti all'Unione hanno, con atti di proprio Consiglio, dichiarato di aderire alla C.U.C. approvando il regolamento per il funzionamento della Centrale unica e la convenzione trasmessa dall'Unione dei comuni stessa;
- l'Unione dei Comuni non ha in dotazione organica personale di ruolo diverso dal Corpo dei vigili;
- che l'Unione dei Comuni del Terralbese (capo convenzione) e l'Unione dei Comuni del Linas hanno ricevuto un unico finanziamento regionale per la costituzione della CUC per attuare congiuntamente la programmazione territoriale;
- che si rende necessario dar seguito con celerità all'istituzione ed al funzionamento della CUC per dar corso in primo luogo agli interventi contenuti della programmazione regionale territoriale che coinvolgono tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Terralbese e del Linas ;
- che in fase successiva, e dopo aver superato eventuali criticità che dovrebbero sorgere per il regolare funzionamento della CUC, l'Unione dei Comuni del Terralbese , con proprio atto, la renderà operativa per ulteriori procedimenti ed interventi al di fuori della programmazione territoriale.

Visto che l'intervenuto D.Lgs n. 50/2016, integrativo del codice dei contratti dei contratti, non ha alterato il contenuto sostanziale degli atti che ciascun comune ha già approvato nei propri consigli comunali, gli atti che oggi l'Unione approva in maniera definitiva saranno aggiornati alla luce delle recenti modifiche legislative intervenute.

Acquisiti il parere favorevole a cura del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con votazione favorevole **unanime**;

DELIBERA

Di istituire, in seno all'Unione dei Comuni del Terralbese, una nuova funzione per la gestione in forma associata delle procedure d'appalto – Istituzione della Centrale Unica di Committenza , con l'approvazione degli atti allegati, con i Comuni di Terralba, Marrubiu, San Nicolo' d'Arcidano, Uras ed Arborea.

Di dare atto, per i motivi indicati in premessa, che l'istituenda CUC, nella prima fase d'attuazione, opererà solo con riferimento agli interventi contenuti della Programmazione Regionale Territoriale che coinvolgono tutti i Comuni aderenti all' "Unione dei Comuni del Terralbese" (capo convenzione) con l' "Unione del Linas" (Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga e Villacidro).

Di dare atto che con successivamente deliberazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese si provvederà a rendere la CUC operante per altri interventi ed opere al di fuori della programmazione territoriale.

Di dare mandato al Presidente l'organizzazione del personale che opererà nella CUC, sentiti i Sindaci.

Di trasmettere l'atto ai vari enti aderenti all'Unione dei Comuni del Terralbese ed all'Unione dei Comuni del Linas.